



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

*Università degli Studi di Padova*

*Padua Research Archive - Institutional Repository*

Italianità fascista. Il regime e la trasformazione dei confini della cittadinanza 1922-1938

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available at: 11577/3306378 since: 2021-01-18T17:04:41Z

*Publisher:*

Franco Angeli

*Published version:*

DOI: 10.3280/IC2019-290010

*Terms of use:*

Open Access

This article is made available under terms and conditions applicable to Open Access Guidelines, as described at <http://www.unipd.it/download/file/fid/55401> (Italian only)

(Article begins on next page)

# Italianità fascista. Il regime e la trasformazione dei confini della cittadinanza 1922-1938

Giulia Albanese<sup>1</sup>

Parola chiave

Keyword in fascismo; leggi razziali; discriminazione; cittadinanza italiano

Keyword in inglese fascism; racial laws; discrimination; citizenship

Abstract

Abstract in italiano Scopo di questo articolo, frutto di una ricerca ancora in corso, è analizzare le politiche messe in atto nell'Italia tra le due guerre mondiali nei confronti delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose del paese e nei confronti dei sudditi coloniali, in modo particolare tra la fine della prima guerra mondiale e i Provvedimenti sulla razza italiana e di ragionare sul modo in cui il fascismo tentò di ridefinire, attraverso queste politiche, i confini interni della nazione. In questa sede si analizzeranno, sulla base di una ricognizione della storiografia esistente, le politiche discriminatorie messe in atto dal regime nei confronti delle minoranze e dei sudditi coloniali, quando il regime produsse nuove idee su chi poteva e doveva essere cittadino italiano, fino a che punto queste elaborazioni furono trasformate in pratiche politiche, quali fossero gli effetti di queste norme sulla vita degli italiani e quanto queste idee e pratiche furono persistenti nel corso del regime. Per farlo, si comincerà con l'analizzare le politiche nei confronti delle minoranze, dei sudditi coloniali e sulla cittadinanza nell'Italia tra la prima guerra mondiale e gli anni Venti, per soffermarsi poi su un testo poco considerato dello storico Gaetano Salvemini, e si concluderà con l'Italia degli anni Trenta e una riflessione su alcune norme poco approfondite dei Provvedimenti sulla razza.

Abstract in inglese Italians and fascists. Considerations on Italian citizenship during the Fascist regime (1922-1938)

The aim of this article, result of ongoing research, is to analyze the policies implemented in Italy between the end of the First World War and the "Provvedimenti sulla razza italiana" towards the country's ethnic, cultural, linguistic and religious minorities. and towards the colonial subjects and to think about the way in which fascism tried to redefine, through these policies, the internal borders of the nation. On this basis we will analyze, through a survey of existing historiography, the discriminatory policies implemented by the regime against minorities and colonial subjects, when the regime produced new ideas on who could and should be an Italian citizen, when these elaborations were transformed into political practices, the effects of these rules on the life of

---

<sup>1</sup> Professore associato, Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DISSGeA), E-mail: [giulia.albanese@unipd.it](mailto:giulia.albanese@unipd.it)

Italians and how these ideas and practices were persistent during the course of the regime. To do so, we will begin by analyzing the policies towards minorities, colonial subjects and citizenship in Italy between the First World War and the Twenties, to then dwell on a little considered text by the historian Gaetano Salvemini, and we will then conclude with Italy in the thirties and a reflection on some little known aspects of the “Provvedimenti sulla razza italiana”.

# **Italianità fascista. Il regime e la trasformazione dei confini della cittadinanza 1922-1938.**

**Giulia Albanese**

Nel giugno 1942, Stella C. chiedeva al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a sposare per procura il suo fidanzato, Pietro P., italiano di religione ortodossa, radio telegrafista, residente, come lei, a Trieste, ma in quel momento prigioniero in Africa. La domanda era corredata dalla dichiarazione di non essere dipendente da alcuna amministrazione pubblica, civile o militare<sup>1</sup>.

Non c'era alcuna ragione apparente per cui Stella dovesse richiedere l'autorizzazione al matrimonio e presentare la documentazione richiesta dal R.d.l. 1728 del 1938, intitolato "Provvedimenti sulla razza italiana". Tuttavia la domanda risultava avanzata e accettata, come se necessaria, dagli uffici della Direzione generale demografia e razza, sulla base di una condizione che potremmo definire "di confine" del promesso sposo. Pietro poteva infatti apparire "non completamente" cittadino italiano – se questa affermazione avesse un qualche senso – agli occhi degli uffici e della sua stessa futura moglie sulla base del fatto che non era nato in Italia, come per altro qualsiasi nato a Trieste prima della guerra (Pietro era del 1913), e non era cattolico, dal momento che il padre proveniva dal Montenegro ed era ortodosso, cosa che probabilmente aveva contato come, se non di più, degli altri due aspetti per presentare la domanda per l'autorizzazione al matrimonio. Tuttavia, Pietro aveva ottenuto la cittadinanza italiana per "derivazione paterna" nel 1922<sup>2</sup>.

Questa storia apre la strada a diverse possibili letture dei "Provvedimenti sulla razza italiana", noti per ciò che essi implicarono in termini di persecuzione della popolazione ebraica italiana e non, residente nella penisola. Malgrado infatti le conseguenze di queste norme per gli italiani non ebrei fossero decisamente meno rilevanti di quelle per la popolazione italiana di origine ebraica, o per gli ebrei stranieri residenti nella penisola, la prima parte del decreto, generalmente trascurata dalla

---

\* Ringrazio per la loro lettura attenta e per i tanti stimoli nella fase di elaborazione e scrittura di questo articolo Simon Levis Sullam, Gia Caglioti, Ernesto de Cristofaro e Roberta Pergher. Ringrazio inoltre Andrea Pelizza dell'Archivio di Stato di Venezia e Enrica Asquer per aver contribuito a mettermi sulle tracce del materiale archivistico che ha dato origine a questa riflessione e Bianca Gaudenzi per aver stimolato questa riflessione invitandomi a presentare un paper su questi temi al Wolfson College di Cambridge nell'ottobre 2017. I limiti di questo testo sono, naturalmente, tutti dell'autrice.

<sup>1</sup> Lettera di S.C. al Ministero dell'Interno, 10 giugno 1942, Archivio centrale dello stato (ACS), Ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza, divisione razza (1938-1944), fascicoli personali, b. 415, MIS 34990.

<sup>2</sup> Lettera del prefetto di Trieste al Ministero dell'Interno, Direzione Generale Demografia e Razza, 16 gennaio 1943, ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza, divisione razza (1938-1944), fascicoli personali, b. 415, MIS 34990.

storiografia, è tuttavia significativa perché dimostra la centralità dell'istituto matrimoniale nella definizione della "questione razziale". Essa inoltre segnala come il regime attraverso questo decreto finisse per mettere sotto controllo una popolazione più ampia di quella ebraica.

I Provvedimenti prescrivevano infatti – nel primo capo della legge e dedicandovi i primi sette articoli - che un cittadino italiano di "razza ariana" (in questo caso nella declinazione universalistica del termine, comprendendo quindi anche le donne) non potesse sposarsi con "persona appartenente ad altra razza". Il decreto prescriveva inoltre che si dovesse chiedere l'autorizzazione al ministero dell'Interno per poter sposare "una persona di nazionalità straniera" e che non fosse possibile il matrimonio con un cittadino straniero per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, del Pnf, delle amministrazioni locali e dei sindacati. Tuttavia, gli italiani "non regnicoli" non dovevano essere considerati stranieri. La parte del decreto relativa al matrimonio con gli stranieri era a ben vedere particolarmente rilevante perché, malgrado questi matrimoni non fossero vietati, il decreto statuiva che mentre i matrimoni con cittadini non "di razza ariana" dovevano "semplicemente" essere considerati nulli, i matrimoni con stranieri effettuati senza autorizzazione comportavano l'arresto e un'ammenda per il trasgressore, e la perdita dell'impiego nel caso in cui questi fosse un impiegato pubblico<sup>3</sup>.

La vicenda di Stella e Piero appare ulteriormente illuminante in questo quadro perché indica come il decreto potesse essere letto in maniera ancora più estensiva rispetto ai desideri del legislatore. Questo fascicolo mostra infatti che lo scarto tra cittadinanza e nazionalità, tra cittadinanza e provenienza, poteva essere ampliato in modo da concepire come "straniero" anche un cittadino italiano che però non era nato tale o non era discendente da genitori italiani per l'intero percorso della loro vita, specie nel caso in cui questo cittadino non fosse cattolico o non fosse di madrelingua italiana. E del resto la progressiva articolazione dei diritti non solo in relazione alla "razza", ma anche alla religione, alla lingua, e anche alle inclinazioni politiche, era qualcosa che il decreto implicava chiaramente per i cittadini ebrei, i cui diritti civili e politici – già limitati dalla dittatura come quelli di qualsiasi cittadino italiano – erano, proprio in questo decreto, oggetto di una ulteriore riduzione.

L'analisi di questo e altri fascicoli personali generati da questo provvedimento impone di ragionare intorno al modo in cui il fascismo tentò di ridefinire i confini nazionali, culturali e identitari della nazione. L'obiettivo di questo testo è quindi analizzare, a partire dalla storiografia esistente, le politiche messe in atto nell'Italia tra le due guerre mondiali nei confronti delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose del paese e nei confronti dei sudditi coloniali<sup>4</sup>. La tesi che sembra

---

<sup>3</sup> Cfr. R.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728.

<sup>4</sup> Si vedano in particolare: Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, Torino, 2008<sup>2</sup>; Andrea di Michele, *L'Italianizzazione imperfetta. L'amministrazione pubblica dell'Alto Adige tra Italia liberale e fascismo*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2003; Roberta Pergher, *Mussolini's nation-empire. Sovereignty and Settlement in Italy's borderland, 1922-1943*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2018;

emergere con forza da questa rilettura, incrociando queste letture con l'analisi di questo provvedimento, è che il fascismo trasformò i confini della nazione, appoggiandosi sulle aporie di una legislazione che, pur promettendo l'uguaglianza di diritti e doveri di cittadini di fronte alla legge, l'applicava in modo in parte selettivo. Questo determinò una revisione progressiva, e considerevole, dei diritti civili di alcuni gruppi con l'obiettivo di promuovere un nuovo modo di pensare al rapporto e al legame tra sudditi e nazione, e quindi anche tra cittadini e Stato. La ridefinizione di questi confini, come spesso accadeva nella politica del fascismo italiano, passava maggiormente attraverso l'assimilazione violenta delle identità delle minoranze all'idealtipo dell'italiano fascista, al fine di promuovere una rinnovata omogeneità culturale, linguistica, religiosa e politica della nazionale, piuttosto che attraverso l'esclusione totale dal corpo della nazione, anche se le leggi razziali nelle colonie e nei confronti degli ebrei mostrano un'evoluzione ulteriore di questo processo e una progressiva razzializzazione delle politiche.

Come sappiamo, il fascismo perseguì, nel corso della sua intera parabola, un progetto di ridefinizione dell'italianità, che si poneva in una linea di discontinuità, pur nella parziale continuità di alcuni istituti, rispetto al progetto dell'età o dello Stato liberale<sup>5</sup>. Questa ridefinizione, che veniva presentata come una rivoluzione culturale e antropologica volta alla costruzione dell'"italiano nuovo", non aveva però riflesso esclusivamente nelle politiche scolastiche, culturali, demografiche e sociali del regime, e nella ridefinizione dei diritti dei gruppi minoritari e dei rapporti con i sudditi coloniali, ma arrivò in alcuni significativi momenti a ridisegnare i confini giuridici dell'appartenenza alla nazione, a tutti i livelli possibili<sup>6</sup>. Questo processo si verificò malgrado apparentemente durante tutto il ventennio rimanesse in vigore – anche se con alcune modifiche apparentemente limitate e con la ridefinizione progressiva dei rapporti di appartenenza dei residenti nelle colonie e nell'impero, e delle relazioni tra italiani e coloni - la stessa legge di cittadinanza, promulgata nel 1912.

---

Marta Verginella, *Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena*, Donzelli, Roma 2008; Barbara Sorgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interraziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Liguori editore, Napoli 1998; Olindo De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier- Mondadori, Milano 2009; Guido Tintori, *Cittadinanza e politiche di emigrazione in Italia liberale e fascista*, in Giovanna Zincone, *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Laterza, Roma-Bari 2002; Maria Rosaria Ostuni, *Leggi e pratiche di governo nell'Italia liberale e fascista*, in Piero Bevilacqua, Andreina de Clementi, Emilio Franzina, a cura di, *Storia dell'emigrazione italiana. I. Partenze*, Donzelli, Roma 2009, pp. 309-319. Importanti anche le riflessioni generali presenti in Sabina Donati, *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950*, Stanford, Stanford University Press, 2013 e Luca Bussotti, *La cittadinanza degli italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta*, Franco Angeli, Milano 2002. Per un quadro teorico generale sulla cittadinanza totalitaria, cfr. Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2001, in particolare pp. 213-368.

<sup>5</sup> Emilio Gentile, *L'"uomo nuovo" del fascismo. Riflessioni su un esperimento totalitario di riflessione antropologica*, in Emilio Gentile, *Fascismo. Storia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 235-264.

<sup>6</sup> In questa stessa direzione vanno gli studi più recenti di Sarfatti, che però non ha evidenziato l'importanza del passaggio rappresentato dal primo comma in rapporto con le politiche di italianizzazione e quelle contro le minoranze politiche, religiose e culturali del fascismo, cfr. Michele Sarfatti, *Il fascismo alla costruzione di uno Stato nazionale-razziale: cittadinanze, unioni bianchi-neri, leggi antiebraiche del 1938*, Convegno di Macerata "A Ottant'anni dalle leggi razziali", 10-11 ottobre 2018.

Tale riflessione è resa possibile dal fatto che negli ultimi anni, l'avvicinarsi del centenario della Grande guerra e della storiografia su questo tema ha avuto un profondo impatto nel ripensare i modi in cui il nazionalismo prima e, successivamente, e con più forza, la guerra abbiano ridefinito i rapporti tra nazionalità e cittadinanza in Europa. Queste ricerche si sono concentrate in particolare sulle relazioni tra nazioni e cittadini prima, durante e dopo la Prima guerra mondiale, mostrando anche come la partecipazione al conflitto abbia in molti casi definito nuovi rapporti tra istituzioni e minoranze etniche e religiose, oltre che con le popolazioni coloniali, nei diversi stati europei. In questo stesso ambito di studi, l'attenzione è stata posta anche sul modo in cui, all'interno delle diverse nazioni, sono stati ripensate, come conseguenza della guerra e delle politiche nei confronti degli stranieri, le politiche tra cittadini e residenti privi della cittadinanza per le più svariate ragioni<sup>7</sup>. Il caso italiano non è stato considerato significativo nella ridefinizione di questi rapporti per vari motivi<sup>8</sup>. In particolare la presenza in Italia di minoranze nazionali e religiose non era numericamente significativa, tanto in termini relativi che assoluti, oltre che in comparazione con altri contesti sia dell'Europa occidentale che orientale, e anche la vicenda coloniale era stata più limitata, nello spazio e nel tempo.

Inoltre, e in termini più generali, la presenza di minoranze nazionali e religiose divenne, all'indomani della guerra, per certi versi più significativa negli Stati nati sulle ceneri degli imperi sconfitti, piuttosto che negli stati vincitori, dal momento che, nei primi, specifici accordi relativi alle minoranze furono statuiti nei trattati di pace, e consegnati a forme di tutela della Società delle nazioni. Questa decisione comportò che in questi contesti la relazione tra istituzioni statuali e minoranze fosse oggetto di politiche specifiche non solo a livello nazionale, ma anche internazionale<sup>9</sup>. Malgrado però le specificità e per certi versi anche la marginalità rispetto a queste politiche, il caso italiano permette di osservare l'importanza delle politiche relative alle minoranze anche in uno Stato non rimesso in

---

<sup>7</sup> Un punto di partenza importante per questa riflessione è la ricerca di Daniela Luigia Caglioti, e in particolare gli articoli: Daniela Luigia Caglioti, *Dealing with enemy aliens in WWI: security versus civil liberties and property rights*, in "Italian Journal of Public Law", 2 (2011), pp. 180-194; Daniela Luigia Caglioti, *Aliens and Internal Enemies: Internment Practices, Economic Exclusion, and Property Rights during the First World War. Introduction*, in "Journal of Modern European History", 4 (2014), pp. 448-459; Daniela Luigia Caglioti, *Subjects, citizens and aliens in a time of upheaval: naturalizing and denaturalizing in Europe during the First world war*, "The Journal of Modern History", vol. 89, settembre 2017, pp. 495-530. Su questi temi si veda anche Bruna Bianchi, *Nella terra di nessuno. Uomini e donne di nazionalità nemica nella Grande Guerra*, Salerno, Roma 2018. L'attenzione all'impatto dello stato di guerra sulle minoranze nazionali è da tempo sotto gli occhi degli storici, si veda, ad esempio Panikos Panayi (ed), *Minorities in wartime: national and racial groupings in Europe, North America and Australia during the two World Wars*, Oxford, Berg 1992.

<sup>8</sup> Su questo si veda ancora Daniela Luigia Caglioti, che pure ha messo in evidenza l'adozione, da parte italiana, di politiche simili a stati con ben più significative presenze di stranieri e minoranze, in Daniela Luigia Caglioti, *Why and how Italy invented an enemy aliens problem in the First world war*, "War in History", vol. 21 (2), 2014, pp. 142-169.

<sup>9</sup> Sulla questione delle minoranze in Europa si vedano almeno Carole Fink, *Minority Rights as an International Question*, in "Contemporary European History", 3 (2000), in particolare pp. 388-395; Zara Steiner, *The Lights That Failed: European International History, 1919-1933*, Oxford University Press, Oxford 2005, p. 362. La questione era stata colta nella sua complessità già da Hannah Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano 1967 [1951], pp. 372-419.

discussione dal conflitto, relativamente omogeneo dal punto di vista linguistico, culturale e nazionale, caratterizzato dalla volontà di mantenere un legame forte con la popolazione italiana emigrata all'estero e dal desiderio di consolidare il suo statuto di potenza coloniale. Questo caso consente inoltre di valutare continuità e rotture tra le politiche nei confronti delle minoranze e dei sudditi coloniali attuate da governi italiani prima e dopo il conflitto mondiale e, inoltre, le continuità e discontinuità tra le politiche liberali e quelle del governo fascista, che salì al potere pochi anni dopo la fine della guerra<sup>10</sup>.

Le ricerche sul fascismo degli ultimi hanno infatti evidenziato l'importanza delle politiche volte alla creazione dell' "uomo nuovo", e al fascismo come tentativo di rigenerazione politica e di "rivoluzione antropologica", tramite il quale doveva essere realizzato l'obiettivo ideologico della creazione di uno stato totalitario fascista. Tutto questo è stato possibile in particolare sulla base degli studi di Emilio Gentile, che ha sintetizzato così il legame tra costruzione dell'uomo nuovo e razzializzazione dell'uomo fascista:

anche se il fascismo adotterà il razzismo come componente fondamentale della sua ideologia solo dopo la conquista d'Etiopia, è tuttavia evidente secondo me che nel mito stesso dell'"italiano nuovo", il fattore razza ebbe fin dall'inizio un ruolo importante sia nel senso ideologico, [...], per affermare la superiorità dell'uomo fascista nei confronti dell'uomo antifascista [...], sia nel senso puramente fisico<sup>11</sup>.

Non sempre però queste ricerche di Gentile si sono incrociate con riflessioni più specifiche sulle politiche nei confronti delle minoranze religiose, in particolare quella ebraica, ma anche quella di lingua tedesca in Alto Adige/Sud Tirolo, oppure quella slovena al confine orientale del paese e riflettendo sulla situazione coloniale. Non si ricostruiranno qui nel dettaglio le diverse posizioni sui singoli problemi, che pure hanno una loro rilevanza. Si vuole tuttavia sottolineare come complicata e lenta appare la ricostruzione in sede storiografica di un'interpretazione complessiva e un quadro unitario, cui questo articolo si propone di contribuire, sulle politiche di discriminazione di determinati gruppi di italiani, attraverso una progressiva riduzione dei loro diritti civili e delle possibilità di essere apertamente se stesse, nelle loro specificità culturali, linguistiche, religiose e politiche in uno Stato progressivamente sempre più indirizzato a perseguire una prospettiva totalitaria della politica. Tuttavia, un ripensamento delle politiche discriminatorie nei confronti di specifici gruppi di italiani, del quadro legale dei rapporti di appartenenza allo Stato italiano e del modo in cui questi campi furono

---

<sup>10</sup> Alcuni studi recenti si sono soffermati sul caso italiano nel lungo periodo, cfr. Donati, *A Political History*, cit. e Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, cit.

<sup>11</sup> E. Gentile, *L'"uomo nuovo" del fascismo*, cit., pp. 249-250. Il corsivo è mio.



oggetto di attenzione del fascismo, apre nuove strade per ripensare il fascismo e il suo impatto sulla storia d'Italia. Proprio per questo, proveremo qui ad analizzare le politiche messe in atto dal regime nei confronti delle minoranze e dei sudditi coloniali, quando il regime produsse nuove idee su chi poteva e doveva essere cittadino italiano, fino a che punto queste elaborazioni furono trasformate in pratiche politiche, quali fossero gli effetti di queste norme sulla vita degli italiani e quanto queste idee e pratiche furono persistenti nel corso del regime. Per farlo, si analizzeranno, a partire dalla storiografia esistente, le politiche nei confronti delle minoranze, dei sudditi coloniali e sulla cittadinanza nell'Italia tra la Prima guerra mondiale e gli anni Venti, per soffermarsi poi su un testo poco considerato dello storico Gaetano Salvemini, e si concluderà con l'Italia degli anni Trenta e i "Provvedimenti sulla razza". La storia dei tentativi fascisti di piegare l'italianità ai canoni fascisti non termina ovviamente con il 1938, ma questo snodo sembra un punto di arrivo significativo nel ridefinire le forme della cittadinanza in epoca fascista.

### **Antecedenti significativi**

Quando scoppiò la Prima guerra mondiale, la cittadinanza degli italiani era regolata da una legge ordinaria, promulgata nel 1912, che si collocava in una linea di continuità con la struttura di fondo delle pratiche giuridiche con le quali la cittadinanza era stata regolata fin dall'emanazione dello Statuto albertino, in seguito confermate con l'Unità del paese. Tuttavia, rispetto al periodo precedente, la legge del 1912 irrigidiva il rapporto tra italianità e discendenza, limitando la concessione di cittadinanza ai residenti non figli di cittadini e allargandone invece il riconoscimento per gli italiani all'estero<sup>12</sup>. Questo provvedimento era il frutto di una serie di mediazioni, determinate soprattutto dalle richieste degli italiani emigrati all'estero, che avevano via via visto crescere la loro capacità di intervento sul dibattito politico relativo alla cittadinanza, anche per l'importanza dei fenomeni di emigrazione che colpirono l'Italia tra fine Ottocento e l'inizio del Novecento. Essi non erano però riusciti a vedere fino in fondo accettate le loro richieste che riguardavano il riconoscimento del diritto ad una doppia cittadinanza<sup>13</sup>. La legge promulgata nel 1912 offriva tuttavia qualche scappatoia e qualche implicita apertura, soprattutto laddove indicava nella perdita non volontaria della cittadinanza di uno Stato estero la possibilità di un mantenimento di un legame con la madre-patria. Va notato,

---

<sup>12</sup> Per una prima analisi di questi processi e dell'evoluzione giuridica della riflessione sulla cittadinanza, si veda anche Michele Nani, *Le frontiere della cittadinanza liberale. Diritto, esclusione e razzismo*, in M. Flores, S. Levis Sullam, M.A. Matarò Bonucci, E. Traverso, *Storia della Shoà in Italia. I. Le premesse, le persecuzioni, lo sterminio*, Torino, Utet, 2010, pp. 97-113.

<sup>13</sup> Per un'analisi del dibattito che porta alla nuova legge cfr. L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, cit., pp. 65-116.

inoltre, che questa norma nulla cambiava in relazione all'appartenenza alle donne alla nazione (ma questo era in continuità con quanto accadeva in qualsiasi altra parte dell'Europa e del mondo occidentale), malgrado anche di questo si fosse discusso. La nuova legge sulla cittadinanza quindi confermava che esse dovessero perdere la cittadinanza se sposavano un uomo non italiano e non potessero trasmettere la cittadinanza ai figli, qualora non fossero figli di un cittadino italiano, con l'eccezione del caso in cui il padre fosse ignoto, apolide o non potesse trasmettere la cittadinanza<sup>14</sup>.

Contestualmente, però, questa legge restringeva i criteri di concessione della cittadinanza ai figli di padre straniero nati sul suolo italiano, rispetto a quanto stabilito pochi anni prima. Essi, infatti, non potevano essere riconosciuti italiani alla nascita, e solo alla loro maggiore età, e a certe condizioni, legate al servizio militare, all'aver un lavoro nella pubblica amministrazione e alla residenza nel paese (o almeno alla residenza nel paese negli ultimi dieci anni), la cittadinanza sarebbe stata riconosciuta. Questa legge, inoltre, non affrontava il tema della cittadinanza dei sudditi coloniali, in un contesto nel quale, con la conquista della Libia, il territorio coloniale italiano stava crescendo considerevolmente. In ambito coloniale, l'appartenenza dei sudditi allo Stato italiano era stata regolamentata nel 1905, attraverso il "Disegno di codice civile per l'Eritrea", e successivamente, nel 1909, con la elaborazione del "Codice civile per la colonia eritrea", che significativamente non entrò in vigore, malgrado abbia avuto un ruolo chiave nel ridefinire le politiche coloniali, anche in rapporto alla questione della cittadinanza, contribuendo a stabilire i termini dei rapporti tra colonizzati e colonizzatori e della sudditanza coloniale<sup>15</sup>. Attraverso questi decreti i sudditi coloniali si vedevano riconosciuti una serie di diritti civili, notevolmente diversi rispetto a quelli concessi ai cittadini italiani. Infatti, come accadeva anche in altri contesti coloniali, l'Italia adottava una certa tolleranza, anche a livello normativo, nei confronti di usi e costumi religiosi e culturali del territorio colonizzato, permettendo il mantenimento di alcune istituzioni tribali e di conseguenza l'accesso ad alcuni incarichi istituzionali relativi alla giustizia tribale ai sudditi coloniali<sup>16</sup>. Tuttavia, solo in casi

---

<sup>14</sup> Questo sarebbe continuato a lungo anche nell'Italia repubblicana, e altrove in Europa, cfr. per esempio per il caso britannico dove il diritto a mantenere la cittadinanza e passarla ai figli risale al 1983 in Jacqueline Bhabha, Sue Shutter, *Women's movement. Women under immigration, nationality and refugee law*, Routledge, New York-London 1994, in particolare il cap. 1, pp. 15-28.

<sup>15</sup> Si veda Fabrizio de Donno, *La razza ario-mediterranea. Ideas of Race and Citizenship in Colonial and Fascist Italy, 1885-1941*, in "Interventions", 8, 3, 2006, in particolare pp. 399-401, fondamentale la riflessione di B. Sorgoni, *Parole e corpi*, cit., pp. 91-111. A partire da questi disegni, entrerà però in vigore l'"Ordinamento giudiziario per l'Eritrea", con RD del 2 luglio 1908, n. 325. Precedentemente, era di fatto il codice civile a normare i comportamenti degli italiani in colonia fino all'inizio del '900, lasciando indefinite molte situazioni cfr. Sorgoni, *Parole e corpi*, cit. pp. 91-93.

<sup>16</sup> Una tolleranza che però aveva a che fare con il ritenere altre da sé e inassimilabili queste popolazioni, cfr. De Napoli, *La prova della razza*, cit., pp. 27-39. Sulle implicazioni di questa scelta si vedano anche Luciano Martone, *Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le colonie del regno d'Italia*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 25-30, Pietro Costa, *Il fardello della civilizzazione: metamorfosi della sovranità nella giurpubblicistica italiana* e Luigi Nuzzo, *Dal colonialismo al postcolonialismo: tempi e avventure del 'soggetto indigeno'*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", n. 33-34 (2004-2005), rispettivamente pp. 169-257 e pp. 463-508.

particolari ed eccezionali, a sudditi distintisi particolarmente, poteva essere concessa una forma di naturalizzazione, che però apriva la strada alla piena concessione dei diritti civili, ma non era trasmissibile<sup>17</sup>.

Interessante, in questo contesto, e significativamente diverso da quanto accadeva sul territorio italiano, il destino dei figli di coppie miste di cittadini italiani e suddite coloniali. Il disegno del 1909, infatti, confermava, a quattro anni di distanza dal disegno precedente, una certa apertura nel riconoscimento dei figli illegittimi: bastava infatti, contrariamente a quanto accadeva sul territorio metropolitano, il riconoscimento paterno per rendere legittimi anche i figli nati fuori dal matrimonio; tuttavia questo riconoscimento poteva anche avvenire senza che il figlio fosse inserito nell'asse ereditario. Non stupisce quindi che nessun problema si presentasse per riconoscere la cittadinanza italiana a figli di coppie miste legalmente sposate<sup>18</sup>. L'ampiezza di queste possibilità di riconoscimento non aveva tuttavia riscontro nelle pratiche dei cittadini italiani in Africa Orientale, che per lo più non erano interessati al riconoscimento dei figli illegittimi nati da unioni con donne indigene. Al punto che, nel 1917, il governatore dell'Eritrea aveva istruito i commissari coloniali – senza che vi fosse stata alcuna evoluzione nella normativa – di attribuire automaticamente la cittadinanza italiana ai figli di coppie miste, anche senza il riconoscimento paterno<sup>19</sup>.

A partire dal 1909, inoltre, e contrariamente a quanto statuito solo pochi anni prima, malgrado i matrimoni legittimi continuassero a non essere incoraggiati dall'amministrazione, il matrimonio tra una cittadina italiana e un suddito coloniale diveniva possibile, consentendo alla donna italiana di mantenere la propria cittadinanza nel caso quest'unione si verificasse, e di non dover essere sottoposta al controllo maritale, diversamente da quanto sarebbe successo se avesse sposato un cittadino italiano. In questo modo la cittadina italiana sposata con il suddito coloniale manteneva un'autonomia che in altri casi non avrebbe mai potuto avere<sup>20</sup>. Era questo uno snodo significativo per uno Stato, come quello italiano, che aveva fatto delle politiche matrimoniali in particolar modo femminili un asse portante della costruzione della nazione e della conferma della linea di discendenza per cui aveva optato fin dall'Unità<sup>21</sup>. Con la conquista della Libia, poi, alle popolazioni conquistate fu garantito uno

---

<sup>17</sup> Cfr. Ester Capuzzo, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, "Clio", 31, 1 (1995), pp. 72-73.

<sup>18</sup> La legge italiana, inoltre, come ha suggerito efficacemente Sorgoni, di fatto sconsigliava anche il matrimonio legale tra un cittadino e una suddita, dal momento che riconosceva la possibilità di contrarre unioni temporanee, secondo gli usi locali, cfr. B. Sorgoni, *Parole e corpi*, cit., pp. 103-105. Per il divieto alle donne di contrarre matrimonio con sudditi coloniali cfr. L. Martone, *Diritto d'oltremare*, pp. 13-16. Martone evidenzia come questi aspetti siano significativamente legati al tema dell'autorizzazione maritale e più in generale della proprietà.

<sup>19</sup> B. Sorgoni, *Parole e corpi*, cit., pp. 107 e 122 e S. Donati, *A Political History*, cit. pp. 119-183.

<sup>20</sup> Cfr. R.d.l. 28 giugno 1909, n. 589.

<sup>21</sup> Cfr. Alberto Mario Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Einaudi, Torino 2000, in particolare pp. 162-169 e pp. 199-205 e Id., *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Roma-Bari 2001, si vedano in particolare l'introduzione e le pp. 51-56, ma anche Nicola Labanca, *Il razzismo istituzionale coloniale: genesi e relazioni con l'antisemitismo fascista*, in M. Flores, S. Levis Sullam et al., *Storia della Shoà in Italia. I*, cit., pp. 194-218.

status differente rispetto a quelle di Somalia ed Eritrea, attraverso il R.d.l. del 6 aprile 1913 che definiva i confini della “Sudditanza degli indigeni della Libia”. Queste norme garantivano un più ampio spettro di diritti civili, rispetto a quanto concesso a eritrei e somali, inclusa la possibilità di accedere a incarichi ufficiali, anche dirigenziali, in ambito coloniale<sup>22</sup>.

La Prima guerra mondiale intervenne anche su questo quadro come uno snodo fondamentale. Dal punto di vista politico, infatti, lo scontro tra interventisti e neutralisti rivelò – specialmente da parte dei primi – il desiderio di colpire quanti non avessero sentimenti di tipo nazionalista o fossero contrari alla guerra perché “traditori” o “nemici” della patria. Manifestazioni e violenze prendevano di mira socialisti e anarchici sulla base del loro pacifismo, ma avevano come obiettivo anche non italiani residenti a lungo termine nel paese, sulla base del fatto che gli stranieri, come gli avversari politici, fossero potenziali nemici della nazione<sup>23</sup>. Inoltre, lo scoppio della guerra portò all’approvazione di politiche e leggi specifiche volte a colpire i residenti di “nazionalità nemica”.

Così, già nel clima della Prima guerra mondiale, anche in Italia l’assimilazione tra il tema della cittadinanza e quello della nazionalità fu ulteriormente incoraggiata e radicalizzata<sup>24</sup>. Ciò fu evidente anche in ambito coloniale dove, a partire dal 1914, un regio decreto stabiliva per la prima volta che l’impiegato che si fosse sposato con una suddita coloniale dovesse dimettersi dalla sua posizione, per preservare l’“onore” dell’istituzione, e vietava la coabitazione dei funzionari con donne locali: questa norma rimase in vigore anche successivamente alla guerra<sup>25</sup>.

In ragione sia del difficile controllo territoriale dei territori della Cirenaica e della Tripolitania, che della complessa evoluzione delle politiche in ambito coloniale in conseguenza del conflitto mondiale, la guerra non determinò soltanto un irrigidimento delle politiche di cittadinanza in rapporto alle unioni miste, ma anche una maggiore attenzione e, per certi versi, un allargamento dei diritti politici delle popolazioni coloniali in Cirenaica e Tripolitania. Qui, infatti, dal 1917 fu riconosciuta la possibilità di inviare dei delegati, scelti dal governatore centrale metropolitano, presso il ministero delle colonie e successivamente, nel giugno 1919, fu ridefinito lo status di cittadinanza attraverso l’emanazione degli Statuti. Queste norme contribuivano ad una più chiara definizione dello status di cittadinanza, concedendo sul territorio coloniale lo stesso tipo di diritti civili ai sudditi coloniali e agli italiani, e delineavano i casi in cui un suddito coloniale poteva essere naturalizzato. Inoltre, malgrado questo decreto rimanesse per lo più inattuato, attraverso gli Statuti si definì la costituzione di un

---

<sup>22</sup> Cfr. in particolare E. Capuzzo, *Sudditanza e cittadinanza*, cit., pp. 82-87.

<sup>23</sup> Angelo Ventrone, *La seduzione totalitaria: guerra, modernità, violenza politica: 1914-1918*, Roma, Donzelli, 2003.

<sup>24</sup> D.L. Caglioti, *Why and how Italy*, cit. Su questi aspetti si vedano anche L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, cit., pp. 119-132 e Luca Einaudi, *Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’unità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 28-31.

<sup>25</sup> S. Donati, *A political history*, cit., n. 21 cap. 5 e pp. 125-126 e B. Sorgoni, *Parole e corpi*, cit., pp. 113-114 (cfr. R.D. 10 dicembre 1914, in particolare art. 42).

parlamento elettivo tripolitano e di uno cirenaico e il diritto di rivolgersi direttamente al parlamento italiano per questioni attinenti all'amministrazione coloniale del territorio<sup>26</sup>.

Contestualmente, la vittoria determinava cambiamenti anche dentro i confini metropolitani del paese, contribuendo ad un aumento significativo delle minoranze all'interno del paese, e ciò metteva nuovamente e ulteriormente in questione il rapporto tra nazionalità e cittadinanza, anche se in un primo tempo la questione non sarebbe emersa in tutta la sua portata. Dal momento che una delle ragioni propagandate per favorire l'intervento era che la guerra potesse costituire la tappa finale del processo di unificazione cominciato con il Risorgimento acquisendo quei territori italiani ancora sotto il controllo dell'impero austro-ungarico (soprattutto Trento e Trieste), la fine della guerra e infine la vittoria, anche se considerata dai nazionalisti e dai fascisti "mutilata", costituirono un ulteriore passaggio nella definizione di chi fosse italiano. Fino al trattato di pace, infatti, l'Italia era stata soprattutto un paese di emigrazione con una irrisoria minoranza di stranieri residenti permanentemente nel paese<sup>27</sup>. Questo dato non mutò con la fine della guerra, tuttavia, con la vittoria, i confini del paese furono ridefiniti, per includere nuovi territori e un certo numero – circa il 2% della popolazione complessiva - di nuovi cittadini che non si consideravano italiani e non avevano scelto di divenire italiani (né lo erano nati)<sup>28</sup>.

Quando la guerra finì, diverse personalità a capo delle istituzioni italiane promisero, in contesti differenti, che i diritti di queste minoranze sarebbero stati rispettati. Tuttavia, dal momento che l'Italia apparteneva al gruppo di paesi che aveva vinto la guerra, i trattati di pace non definirono alcun tipo di protezione per queste minoranze, né la Società delle nazioni aveva quindi titoli per intervenire a loro garanzia<sup>29</sup>. In questo contesto, al di là dei proclami, le politiche dello Stato liberale e i diversi attori che si misurarono con l'occupazione militare e poi con il governo delle "terre redente" dall'Italia non agirono in maniera omogenea, non essendo del resto motivati dagli stessi obiettivi. All'ordine del giorno vi era, per l'Italia, l'obiettivo di legittimare non solo militarmente l'occupazione di nuovi territori. La classe dirigente italiana, anche considerando solo quella di orientamento liberale, aveva però opinioni diverse su quali fossero i modi migliori per realizzare questa legittimazione<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> R. Pergher, *Mussolini's nation-empire*, cit., pp. 40-44 e Nicola Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 347-348.

<sup>27</sup> Per un quadro complessivo sulla popolazione di residenti non italiani in Italia si veda L. Einaudi, *Le politiche dell'immigrazione*, cit., pp. 3-31.

<sup>28</sup> Bussotti ricostruisce con precisione le norme relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte delle popolazioni residenti nei territori annesse, e anche lo statuto degli "italiani non regnicoli" residenti al di fuori dei confini, cfr. L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, cit., pp. 133-147.

<sup>29</sup> Z. Steiner, *The lights that failed*, cit., p. 362.

<sup>30</sup> Cfr. tra gli studi recenti su questi temi: Annamaria Vinci, *Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 5-59; A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 15-155; Marina Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale, 1866-2006*, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 132-147; Ester Capuzzo, *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928)*, Giuffrè editore, Milano 1992, in particolare, per questi aspetti, pp. 59-131.

Ad ogni modo, tra questi potenziali nuovi cittadini residenti nei territori ceduti all'Italia, nel quadro del trattato di Saint Germain, divenivano italiani coloro che rientravano nella "pertinenza" del territorio acquisito dall'Italia, o, alternativamente, avevano optato per la cittadinanza italiana nel caso di perdita della cittadinanza austriaca o avevano combattuto nelle file dell'esercito italiano nel corso della guerra<sup>31</sup>. In questo contesto, la cittadinanza italiana veniva conferita definendo un insieme di elementi legati allo *ius soli* e allo *ius sanguinis*, in cui elementi identitari e sociali non svolgevano un ruolo irrilevante<sup>32</sup>. Si può tuttavia affermare che nei primi anni di amministrazione italiana delle "terre redente" furono concessi spazi linguistici e culturali alle minoranze presenti in questi territori, pur nel quadro di politiche di assimilazione.

Questo quadro, sinteticamente tratteggiato a partire dalla storiografia esistente, fa emergere chiaramente che le politiche messe in atto nel paese tra l'Unità e l'avvento del fascismo in rapporto alla cittadinanza non furono unitarie né omogenee. Tuttavia, pur nella netta prevalenza di un'insistenza sulla discendenza (*ius sanguinis*), nel corso del periodo giolittiano la concessione di maggiori diritti ai sudditi coloniali e l'apertura alla possibilità di matrimoni misti tra sudditi coloniali e donne italiane appaiono il segno, sia pure in un contesto mosso e contraddittorio, di una certa apertura verso nuovi modi possibili di pensare l'italianità.

Ciò nonostante, a partire dal 1912 si irrigidirono i termini delle politiche di appartenenza allo Stato italiano. Se questo può essere spiegato con il fatto che l'esigua quantità di stranieri residenti non rendesse necessario un ripensamento del criterio di discendenza, tuttavia bisognerebbe approfondire ulteriormente le ragioni di questo irrigidimento, cui potrebbe non essere estraneo il processo di rafforzamento di istanze nazionalistiche nella classe dirigente italiana<sup>33</sup>. Questo irrigidimento era per altro riconoscibile e probabilmente anche rafforzato in relazione alla situazione degli italiani all'estero. L'emorragia di italiani verso altri paesi d'Europa, degli Stati Uniti e dell'America latina era stata infatti posta in continuità con le politiche di nazionalizzazione impostata fin dalle guerre risorgimentali per gli "italiani non regnicoli", garantendo di fatto un ampio riconoscimento dei diritti di cittadinanza ai discendenti di padri italiani che risiedevano all'estero (e, aprendo la strada, come si è visto, ad un implicito riconoscimento della possibilità di una doppia cittadinanza). In questo contesto giuridico e culturale, l'acquisizione in seguito alla vittoria di una

---

<sup>31</sup> Per quest'ultima ipotesi si veda Simone Attilio Bellezza, *Tornare in Italia. Come i prigionieri trentini in Russia divennero italiani (1914-1920)*, Il Mulino, Bologna 2016.

<sup>32</sup> Cfr. Maura Elise Hametz, *Making Trieste Italian, 1918-1954*, Woodbridge, Boydell Press, 2005, cit. pp. 116-117. Particolarmente interessante il riferimento di Hametz al cambio di nome richiesto dagli optanti che non avessero la cittadinanza italiana attraverso l'italianizzazione del cognome (che è testimoniato da almeno 1000 richieste). Su questi temi si veda anche M. Hametz, *Uncertain States: Repatriation and Citizenship in the Northeastern Adriatic, 1918-1921*, in "Acta Histriae", vol. 21, 2013, fasc. 4, pp. 791-808.

<sup>33</sup> Si veda però, con esplicito riferimento all'area della Venezia Giulia, ma con attenzione anche alla semplificazione della compagine linguistica e culturale dell'Europa sud-orientale Vinci, *Sentinelle della patria*, cit., pp. 34-42.

popolazione culturalmente e linguisticamente altra rispetto alla maggioranza, poté per alcuni sembrare un ostacolo a quella fusione tra cittadini e nazione che la guerra aveva favorito, anche per le minoranze religiose: e questo era particolarmente vero per il mondo nazionalista o liberal conservatore, che aveva aderito alla guerra con l'idea di trasformare la nazione a partire dall'intervento e la vittoria. Queste spinte, assieme alla radicalizzazione politica e identitaria generata dal conflitto, produssero un meccanismo che avrebbe reso facilmente – anche se non necessariamente – egemonica una visione etno-culturale e politico-identitaria dell'italianità, che sarebbe stata sviluppata negli anni seguenti dal fascismo, spingendo verso politiche di assimilazione forzata. Uno scenario non unico nell'Europa di quegli anni, malgrado le caratteristiche specifiche di quanto si stava verificando in Italia.

### **L'italianità e cittadinanza alle origini del fascismo**

Dopo la guerra, la difesa e il rafforzamento della nazione si trovavano al centro del programma politico del neonato movimento fascista. Mussolini e gli altri fondatori del movimento fascista ritenevano fosse necessaria una mobilitazione degli italiani, per non perdere ciò che dal loro punto di vista politico era stato guadagnato nel corso del conflitto. In particolare, questi uomini si concentrarono non solo sulle acquisizioni materiali, come l'ampliamento territoriale (che speravano fosse accresciuto ulteriormente ad includere Fiume e la Dalmazia), ma anche su quelle morali e di prestigio della nazione, come ad esempio lo status internazionale dell'Italia nel nuovo contesto geopolitico. La classe dirigente fascista desiderava inoltre confermare e rafforzare la legislazione eccezionale sviluppata nel conflitto per consolidare l'ordine e il rispetto delle gerarchie. Infine, e soprattutto, i fascisti intendevano evitare il ritorno del paese nelle mani dei neutralisti, non concedendo alcuno spazio politico a chi aveva avversato l'entrata in guerra, attuando politiche di contrasto sia nei confronti della classe dirigente liberale, che dei socialisti e dei cattolici, al fine – nella loro prospettiva – di assicurare un solido futuro ad una più grande e più forte Italia.

Lo scollamento tra l'idea fascista di nazione e la realtà delle istituzioni parlamentari, ma anche – per contrasto – la realtà delle scelte di voto degli italiani, è un elemento da considerare attentamente per capire le radici del desiderio fascista di fare “la rivoluzione” e creare un “nuovo italiano”. Il fascismo aspirava a rappresentare la “vera Italia”, senza considerare le preferenze politiche dell'elettorato italiano che, alle elezioni politiche del 1919, aveva votato nella stragrande maggioranza per forze che prima della guerra erano state neutraliste e avevano auspicato che l'Italia non entrasse nel conflitto.

È in questo contesto che, dopo la guerra, ma seguendo una linea di sviluppo già attivata nelle battaglie interventiste, si fece sempre più forte la tensione, nella prospettiva fascista (ma anche nazionalista) tra “chi era italiano” e “chi meritava di essere italiano”, con un’identificazione progressiva dell’italianità con sentimenti e prospettive di stampo nazionalistico. Mussolini sviluppò ulteriormente questi principi a partire dal 1919, al punto di farne un punto importante dell’azione politica del fascismo – sia legale che illegale – e della sua legittimazione. Già alla fine del 1919, il futuro Duce insisteva sul ruolo di “fascisti, arditi, volontari di guerra” e dei “cittadini tutti che non sono indegni della qualifica di cittadini” per “spezzare il giogo” della violenza dei socialisti<sup>34</sup>.

Quest’idea della dignità e dell’indegnità dell’italianità aveva forti implicazioni sui principi di cittadinanza che si sarebbero sviluppati negli anni di governo del fascismo, ma furono visibili, nel campo dell’azione politica fascista e nazionalista, già prima della marcia su Roma. I conflitti alimentati dal fascismo prima della presa del potere, infatti, sulla base delle premesse illustrate fin dal novembre 1919, avevano l’obiettivo di definire un confine tra italiani meritevoli o meno, e, nelle aree di confine, anche tra italiani e non. Attraverso la contrapposizione alle attività politiche degli avversari, le violenze contro i simboli, le sedi, i militanti e gli esponenti politici nemici, i fascisti andavano infatti ridefinendo gli spazi e i diritti politici degli avversari, mettendo anche in questione i diritti civili di ciascun cittadino di fronte alla legge. Queste pratiche erano senz’altro illegali, ma erano spesso tollerate dalle autorità e costituivano aspetti centrali non solo dell’azione fascista ma anche della concezione da parte del fascismo dei diritti civili dei cittadini italiani non fascisti. È significativo, a questo proposito, che poco tempo dopo la Marcia su Roma, un osservatore come Giacomo Matteotti osservasse

l’esser fascisti è insomma una seconda e più importante cittadinanza italiana, senza la quale non si godono i diritti civili e la libertà del voto, del domicilio, della circolazione, della riunione, del lavoro, della parola e dello stesso pensiero<sup>35</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti con le minoranze linguistiche e l’attenzione rivolta alle zone di confine va senz’altro ricordato che il tentativo di affermazione dell’italianità a discapito dei diritti e delle autonomie locali fu centrale nella politica del fascismo anche alle origini del movimento. Le prime violenze fasciste si verificarono proprio nelle zone di confine, specialmente nelle “terre redente”, proponendosi come obiettivo lo scontro con le minoranze nazionali (che talvolta si sovrapponevano

---

<sup>34</sup> *Guerra civile? Violenza contro violenza*, Popolo d’Italia, 2 novembre 1919 cit. in Benito Mussolini, *Opera omnia*, Firenze, La Fenice, 1951-1980, vol. 14, p. 102.

<sup>35</sup> Cfr. Ernesto De Cristofaro, *Fascismo e diritto: letture militanti di un binomio problematico*, in Fulvio Cortese (a cura di), *Liberare e federare. L’eredità intellettuale di Silvio Trentin*, Firenze University Press, Firenze 2016, in particolare p. 10.



agli avversari politici): quello che si ricorda come il primo assalto fascista avvenne a Trieste, contro l'Hotel Balkan, centro culturale degli sloveni che risiedevano in città. Sempre a Trieste, alcune settimane dopo, Mussolini dichiarava che l'italianità era "il primo pilastro fondamentale dell'azione fascista", e, mentre riconosceva l'esistenza tra i cittadini italiani di minoranze nazionali, al tempo stesso ne sottolineava la scarsa rilevanza numerica rispetto ad altri contesti in Europa<sup>36</sup>.

Il discorso era particolarmente interessante perché rifletteva al tempo stesso sui fondamenti dell'italianità per i fascisti, sugli elementi di forza del popolo italiano (in primis la fertilità e la storia), sull'emigrazione, sulla politica di potenza e sui confini della nazione. Tutti temi che sarebbero stati essenziali nella politica fascista e che toccano al cuore il tema della cittadinanza e le sue implicazioni nella politica del fascismo. Non casualmente, anche il primo discorso di Benito Mussolini alla Camera dei deputati, il 21 giugno 1921, era stato ampiamente dedicato a questi temi, che toccavano al tempo stesso la politica estera e di potenza dell'Italia e alcuni elementi fondamentali della politica interna.

Se le violenze fasciste delle origini erano cominciate a Trieste, neppure Bolzano rimase indenne. Uno degli ultimi atti di violenza fascista prima della marcia su Roma, all'inizio dell'ottobre 1922, fu proprio una marcia su Bolzano e Trento<sup>37</sup>. In questa occasione un migliaio di uomini dal Veneto, dalla Lombardia e dalla Venezia Giulia occuparono la municipalità di Bolzano e una scuola dove si insegnava in tedesco, per poi dirigersi con analoghi intenti a Trento. Scopo principale dell'occupazione era contrastare le politiche attuate dai governi liberali in quei contesti. Nei giorni successivi all'assalto, il governo delle città di Bolzano e Trento fu assegnato a un commissario prefettizio e furono chiusi gli uffici delle nuove province, rendendo evidente che nessuna politica di autonomia culturale sarebbe stata concessa in quell'area, diversamente da quanto promesso dalle classi dirigenti liberali. Non era la prima volta che i fascisti mettevano violentemente in discussione la politica liberale attuata nelle zone di confine, sia attraverso azioni pratiche che con vibranti discorsi politici<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Il discorso di Trieste si può leggere in B. Mussolini, *Opera omnia*, vol. 15, pp. 214-223. Un'analisi di questo discorso e delle sue implicazioni si può trovare in R. Pergher, *Mussolini's nation-empire*, cit., pp. 1-2. Per un'analisi aggiornata delle vicende del fascismo nella Venezia Giulia si veda A. M. Vinci, *Sentinelle della patria*, cit., pp. 42-121; M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, cit., 135-147 (con interpretazioni non completamente assimilabili) e, più risalente, ma fondamentale nel porre alcune questioni Elio Apih, *Italia: fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia*, Laterza, Bari 1966; Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 343-351.

<sup>37</sup> M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, cit., pp. 166-168.

<sup>38</sup> Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 80-83. Una bomba era poi stata fatta scoppiare dai fascisti contro una fiera che si teneva a Bolzano, nell'aprile 1921, per difendere l'italianità della zona, cfr. Pergher, *Mussolini's nation empire*, cit., pp. 61-62. Si veda il discorso di legittimazione di quest'atto da parte di Mussolini nel «Popolo d'Italia» del 30 aprile 1921, intitolato *Fascismo e Alto Adige* (ora in *Opera omnia*, cit., vol. 16, pp. 291-293, poi significativamente riconfermato nel primo discorso in Parlamento di Mussolini, il 21 giugno 1921, cfr. Ivi, pp. 431-436). Sulle origini del fascismo e il ruolo dello squadristo in quest'area si veda A.M. Vinci, *Il fascismo e il confine orientale*, in *Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità a oggi. Il Friuli Venezia Giulia*, Einaudi, Torino 2002, pp. 377-513 (in particolare sulle origini si vedano pp. 398-447); Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, cit., pp. 135-147.

Nelle zone di confine e nei rapporti con le minoranze fu però la marcia su Roma a rappresentare fin da subito un evidente e significativo punto di svolta, sia dal punto di vista politico che legale<sup>39</sup>. Commentando il primo discorso di Mussolini presidente del consiglio l'“Osservatore romano” affermava: “Il cattolicesimo, da religione ‘uguale’ alle varie confessioni professate da insignificanti minoranze, si fa ‘religione dominante dello stato’”<sup>40</sup>. La nota traeva origine dal discorso parlamentare di Mussolini che aveva garantito il rispetto a tutte le fedi “con particolare riguardo a quella dominante, che è il cattolicesimo”. Subito dopo la fiducia a questo governo, tra l'altro, il crocefisso diventava obbligatorio in tutte le aule delle scuole elementari pubbliche, e progressivamente in tutti gli uffici pubblici, mentre una serie di misure, anche economiche, venivano disposte in favore del Vaticano<sup>41</sup>. Si apriva così una convergenza tra la Chiesa cattolica e il fascismo il cui fine era la soluzione della questione romana, ma che avrebbe ridefinito anche i rapporti dello Stato con le minoranze religiose: questo ritorno alla lettera dello Statuto, che considerava il cattolicesimo “religione di stato” e gli altri culti solo “ammessi”, minava la progressiva equiparazione dei diritti tra i fedeli delle diverse religioni realizzato nei decenni precedenti, dando di fatto il via a quella che Michele Sarfatti ha efficacemente chiamato, con riferimento all'ebraismo, ma la riflessione è applicabile anche alle altre minoranze religiose, la “persecuzione della parità”<sup>42</sup>.

Tuttavia, il cambio di passo imposto dalla Marcia su Roma sarebbe stato visibile soprattutto nei rapporti con le minoranze nazionali presenti ai confini del paese. I modi in cui furono applicati dal nuovo Presidente del Consiglio i poteri eccezionali per la “riorganizzazione dello stato” a partire dal novembre 1922 confermano questa interpretazione. Queste misure, giustificate dall'esigenza, condivisa anche dal mondo liberale e sostenuta da un'ampia maggioranza parlamentare, di mantenere in equilibrio i conti pubblici in ragione della crisi economica che aveva colpito il paese dopo la guerra, sarebbero state applicate in modo politicamente significativo. Questi tagli furono infatti largamente

---

<sup>39</sup> Lo svolgimento di queste politiche, qui volutamente molto sintetizzato, è però stato ampiamente ricostruito da di Michele per l'Alto Adige (A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit.) e sintetizzato di recente, anche se all'interno di un quadro più ampio, da Vinci per la Venezia Giulia (A. Vinci, *Sentinelle della patria*, cit., pp. 161-168), ma si veda anche M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, cit., pp. 168-188. Di grande interesse il profilo linguistico di queste politiche che è stato tracciato da Gabriella Klein, *La politica linguistica del fascismo*, Il Mulino, Bologna 1986, in particolare pp. 69-110, che fra tra l'altro un opportuno e significativo utilizzo del testo di Salvemini sulle minoranze e il fascismo su cui qui si rifletterà estesamente più avanti.

<sup>40</sup> Traggo la citazione da M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 53—54. Si tratta di un fattore che ho sottovalutato nel mio lavoro sulla *Marcia su Roma*, Laterza, Roma-Bari 2006, la cui tesi si sarebbe ulteriormente rafforzata, guardando a questi aspetti.

<sup>41</sup> Sull'importanza di queste misure nel rapporto fascismo-Chiesa si veda Lucia Ceci, *L'interesse superiore. Il Vaticano e l'Italia di Mussolini*, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 85-86, ma anche M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 53-68, che vi vede l'avvio di un intero processo di “persecuzione della parità religiosa”.

<sup>42</sup> Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 53 e ss. La questione è controversa, rimando per un quadro sintetico di ricostruzione delle diverse interpretazioni in relazione al rapporto tra diritto e razzismo antisemita a Silvia Falconieri, *Razzismo e antisemitismo. Percorsi della storiografia giuridica*, in “Studi storici”, 1, gennaio-marzo 2014, pp. 155-168.

utilizzati per il licenziamento di impiegati pubblici, in particolare in quelle categorie in cui si trovavano soprattutto lavoratori antifascisti (particolarmente tra i ferrovieri) e membri delle minoranze nazionali, anche se le norme non erano esplicitamente intese nei loro confronti<sup>43</sup>.

In Alto Adige e nella Venezia Giulia, i fascisti locali chiedevano inoltre con forza la revisione dei criteri che garantivano la cittadinanza italiana alle minoranze, l'espulsione da quei territori di chi non era italiano, e la sostituzione degli impiegati pubblici che fossero membri di minoranze nazionali<sup>44</sup>. Il governo Mussolini rispose positivamente a queste richieste fin dai primi mesi di insediamento: i Provvedimenti per l'Alto Adige, elaborati dal nazional-fascista Ettore Tolomei, con la collaborazione dell'ex sacerdote e ideologo antisemita Giovanni Preziosi, furono infatti il fulcro dell'azione politica fascista in Alto Adige<sup>45</sup>. Anche per queste ragioni dal dicembre 1922, Mussolini aveva richiesto ai prefetti di verificare l'attitudine nei confronti degli italiani di tutti i pubblici ufficiali già presenti nell'amministrazione delle "terre redente" prima della occupazione militare. "Quelli che non meritavano" di essere confermati in servizio dovevano essere licenziati. Contestualmente, nel primo anniversario della marcia su Roma, il bilinguismo veniva abrogato a livello amministrativo in tutta la Venezia Tridentina, e ciò aveva effetto anche sui toponimi<sup>46</sup>.

L'epurazione delle minoranze nazionali e linguistiche dalla pubblica amministrazione delle provincie di Bolzano e Trieste fu poi estesa dal ministero dell'Interno al sistema giudiziario nei mesi successivi. Nel frattempo, ulteriori misure furono adottate contro le minoranze nazionali e linguistiche anche attraverso la riforma dell'istruzione realizzata nell'ottobre 1923 dal filosofo Giovanni Gentile. Questa riforma imponeva la chiusura delle scuole non italiane, il licenziamento dei docenti che non conoscessero perfettamente la lingua nazionale (cioè la maggior parte di coloro i quali lavoravano nelle aree in cui i residenti appartenevano in prevalenza alle minoranze), e l'insegnamento delle lingue delle minoranze come residuale e possibile solo su richiesta dei genitori come orario aggiuntivo<sup>47</sup>. La "più fascista delle riforme" fu quindi anche uno strumento fondamentale di italianizzazione del paese e delle zone di confine, e non solo quelle appena acquisite.

---

<sup>43</sup> Su questo provvedimento e il suo uso politico si veda Alberto Aquarone, *L'organizzazione dello stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1995 [ed.or. 1965], pp. 5-11.

<sup>44</sup> A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 120-158. Queste politiche erano testimoniate anche all'estero negli stessi anni in cui venivano realizzate in pubblicazioni come quella di Herbert W. Schneider, Shepard B. Clough. *Making fascists. Studies in the making of citizens*, Chicago, The University of Chicago Press, 1929, in particolare pp. 34-47, che andrebbe analizzata più in dettaglio e che si configurava come una vera e propria inchiesta e in una serie su nove diversi casi nazionali, portata avanti negli Stati Uniti in una prospettiva tutt'altro che antifascista.

<sup>45</sup> Cfr. di A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 50-70. Questi aspetti dell'azione di Preziosi sono stati sottovalutati dal resto della storiografia, cfr. Giorgio Fabre, *Giovanni Preziosi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Treccani, Roma 2016, vol. 85.

<sup>46</sup> R. Pergher, *Mussolini's nation-empire*, cit., p. 63, n. 108, G. Klein, *La politica linguistica del fascismo*, cit., pp. 92-93.

<sup>47</sup> Sugli effetti della riforma Gentile nei territori appena acquisiti dall'Italia si vedano: A. Vinci, *Sentinelle della patria*, cit., pp. 161-165; M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, cit., pp. 168-188; A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., pp. 173-177; G. Klein, *La politica linguistica del fascismo*, cit., pp. 72-83.

La riforma Gentile, inoltre, impose l'insegnamento della religione cattolica a tutti gli studenti delle elementari, una novità rispetto al regime liberale durante il quale il conflitto tra Stato e Chiesa aveva portato alla laicizzazione delle istituzioni educative pubbliche, in un quadro di concessione di spazi di autonomia su questi temi alle scuole private. Applaudita dalla maggioranza dei cittadini italiani, che erano di fede cattolica, la riforma dell'istruzione del 1923 era un ulteriore segnale significativo del fatto che i diritti delle minoranze religiose, oltre a quelli delle minoranze linguistiche, sarebbero stati sottoposti a limitazione durante il regime fascista e che per alcuni aspetti le questioni si sarebbero intrecciate, in nome dell'italianità<sup>48</sup>.

L'italianizzazione fascista era quindi cominciata con la chiusura delle scuole che garantivano il diritto all'educazione nella propria lingua madre alle minoranze linguistiche e nelle zone in cui queste minoranze erano maggioritarie, e con l'identificazione del cattolicesimo come unica possibile religione del paese. In questo contesto, d'altra parte, l'insegnamento religioso in lingua, unica possibilità lasciata aperta dalla legge, veniva a costituire in alcuni casi una forma di resistenza rispetto alla nuova legislazione, dando spazio per quest'ambito specifico a un'alleanza tra minoranze etniche e maggioranza religiosa cattolica, e complicando il quadro dei rapporti e delle linee di tensione su questioni relative ai diritti delle minoranze<sup>49</sup>.

Questa marginalizzazione ed espulsione dagli incarichi pubblici delle minoranze sarebbe stata ulteriormente accresciuta dopo il 1925, per effetto delle "leggi fascistissime". Malgrado infatti queste leggi fossero pensate soprattutto contro individui, gruppi e associazioni di oppositori politici, esse vennero facilmente utilizzate ai fini della politica di nazionalizzazione nelle aree di confine<sup>50</sup>. Questo orientamento si sarebbe inoltre rafforzato negli anni successivi, per esempio provvedendo – con una legge del 1926 - alla "restituzione" di cognomi italiani alle popolazioni residenti in Alto Adige, seguita da una legge analoga, nel 1927, per la Venezia Giulia<sup>51</sup>. A partire dal 1928, queste politiche si estesero anche ai nomi propri dei bambini neonati, anche se a partire dal 1930 il regime fu portato ad attenuare queste misure, in ragione della distensione dei rapporti con l'Austria<sup>52</sup>. Si può quindi affermare che la conquista del potere fascista trasformò le politiche nei confronti delle minoranze sin dalla marcia su Roma, ma che ciò nonostante l'avvio del progetto totalitario a partire dal 1925 ebbe un impatto non irrilevante sul piano dei rapporti, già largamente segnati, con le stesse.

---

<sup>48</sup> In direzione diversa va la lettura di Marie-Anne Matard-Bonucci, *Langue, fascisme et race: considération autour d'un dessin autoritaire*, in "Mélanges de l'École Française de Rome", Roma, 2005, pp. 299-311.

<sup>49</sup> G. Klein, *La politica linguistica del fascismo*, cit., pp. 88-90, anche sull'evoluzione di questa questione.

<sup>50</sup> A. Vinci, *Sentinelle della patria*, cit., pp. 166-168, A. Di Michele, *L'italianizzazione imperfetta*, cit., p. 170.

<sup>51</sup> G. Klein, *La politica linguistica del fascismo*, cit., pp. 105-109.

<sup>52</sup> A. Vinci, *Sentinelle della patria*, cit., pp. 165-166 e M. Hametz, *Making Trieste Italian*, cit., in particolare pp. 125-126.

Inoltre, sempre attraverso le “leggi fascistissime”, il regime rese evidente l’equazione non solo politica, ma anche legale tra italianità e fascismo, apportando nel gennaio 1926 quelle che venivano qualificate come “modificazioni e aggiunte” alla legge sulla cittadinanza del 1912, che prevedevano il ritiro della cittadinanza e, nei casi più gravi, anche la confisca di beni ai fuoriusciti che avessero provocato turbamento dell’ordine pubblico o danneggiato gli interessi o l’onore della patria. La legge, malgrado l’applicazione limitata, dovuta alla scelta di utilizzare queste misure soprattutto come strumento di minaccia e dissuasione nei confronti dei fuoriusciti, e la parziale revoca dei suoi effetti con l’amnistia del 1932, fu di fatto confermata dal codice Rocco del 1930 e – in modo significativo – legava strutturalmente inclinazione politica e cittadinanza, esplicitando così uno dei nodi dell’ideologia politica fascista<sup>53</sup>. Pochi giorni prima di queste modifiche alla legge di cittadinanza, il parlamento italiano aveva promulgato un’ulteriore legge a danno della minoranza “allogena” prevedendo che si potessero privare della cittadinanza italiana appartenenti alle minoranze linguistiche del paese che si esponessero con “azioni che li rend[essero] indegni di essa per la loro condotta politica”<sup>54</sup>. Come Pergher osserva, la legge apriva la strada a una divaricazione di diritti per i cittadini italiani con vecchia e nuova cittadinanza, e questa distinzione, si potrebbe aggiungere, sarebbe stata in qualche modo sviluppata anche dal R.d.l. 1728 del 1938 che privava della cittadinanza gli ebrei naturalizzati italiani dopo il 1919<sup>55</sup>.

L’evoluzione di queste misure contro le minoranze linguistiche non si sarebbe fermata qui. Il 1929 avrebbe rappresentato un ulteriore snodo nei rapporti tra fascismo e minoranze, sia sul fronte legale che delle pratiche di governo. Da una parte, infatti, il concordato tra Stato e Chiesa nel 1929 avrebbe ulteriormente rafforzato la marginalizzazione dei non cattolici, innanzitutto enfatizzando il carattere confessionale dell’Italia, il cui cattolicesimo veniva rafforzato e diveniva progressivamente un elemento esclusivo. Questo avrebbe avuto significative conseguenze sulle minoranze religiose, sia dal punto di vista simbolico, vista l’enfaticizzazione del binomio italianità e cattolicesimo, sia per il penalizzante controllo amministrativo - se non poliziesco – sulle comunità religiose non cattoliche che anche grazie a questa legge fu possibile<sup>56</sup>. Contestualmente, la crisi del 1929 fornì al regime

---

<sup>53</sup> Floriana Colao, “Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d’Italia”. I ‘fuoriusciti’ nel Novecento, “Quaderni fiorentini”, n. 38 (2009), t. 1, pp. 653-699.

<sup>54</sup> R. Pergher, *Mussolini’s Nation-Empire*, cit., p. 182. Il r.d.l. del 10 gennaio 1926 era intitolato ‘Revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita agli allogeni in seguito ad opzione’. Su questo cfr. anche Francesco Degni, *Cittadinanza*, in *Enciclopedia Italiana*, Appendice, Treccani, Roma 1938, ad vocem, dove significativamente non si fa riferimento alla legge sui fuoriusciti.

<sup>55</sup> Questo connubio tra politiche di italianizzazione e fascistizzazione, osservato attraverso l’evoluzione legislativa, può essere confermato anche qualora si osservi il modo in cui queste leggi vennero applicate, ed è particolarmente visibile nelle pratiche repressive adottate qualora si ponga attenzione all’azione del Tribunale speciale dello stato cfr. M. Verginella, *Il confine degli altri*, cit., pp. 21-22, per il coagulo delle tensioni nazionaliste tra italiani e sloveni pp. 87-98.

<sup>56</sup> Ceci, *L’interesse superiore*, cit., pp. 137-149. Nel caso delle comunità ebraiche il concordato sarebbe stato seguito da una riforma dell’ordinamento giuridico dell’ebraismo, che rappresentò un riconoscimento del “diritto all’esistenza” per gli ebrei nel regime fascista”, e uno strumento di maggior controllo del ministero dell’interno sulle

l'occasione di sviluppare misure di "colonizzazione interna" delle aree abitate da coloro che chiamava "allogeni" e delle terre di loro proprietà, volte ad una progressiva italianizzazione del territorio, con strumenti diversi tra i quali il controllo e la trasformazione degli istituti di credito locali (e la loro italianizzazione) aveva un ruolo fondamentale. In questo contesto, anche le politiche industriali venivano piegate agli intenti di italianizzazione del regime, laddove lo sviluppo industriale di una città come Bolzano, largamente sostenuto dallo Stato, aveva lo scopo di aprire la strada all'immigrazione di italiani come forza lavoro per i nuovi processi produttivi e per lo sviluppo conseguente degli uffici pubblici. Non tutte queste misure furono efficaci, in particolare il trasferimento della proprietà della terra nelle mani di non "allogeni"; ma, come ha dimostrato recentemente Roberta Pergher, il fatto che queste misure non fossero efficaci non dimostra che questi non fossero gli obiettivi del regime<sup>57</sup>.

Parallelamente ai processi descritti in relazione alle minoranze, con l'avvento al potere del fascismo cambiava anche la politica dello Stato nei confronti dell'emigrazione, con una progressiva limitazione della possibilità di emigrare e con una pressione per il trasferimento dei potenziali emigranti nelle colonie: la politica coloniale veniva in tal modo progressivamente legittimata anche con l'accrescimento della manodopera e la pressione a contenere gli italiani nei confini del futuro impero. Si provvedeva inoltre ad un accentramento del controllo sulle istituzioni che sovrintendevano agli italiani all'estero con la creazione di una Direzione generale degli italiani all'estero a partire dal 1927, mentre veniva ammorbidita la legge per la riacquisizione della cittadinanza italiana per chi l'aveva persa in seguito all'emigrazione<sup>58</sup>. Anche su questo versante, quindi, si poteva notare un attivismo del regime volto da un lato a rendere più forti i rapporti con le comunità italiane, anche dal punto di vista dei rapporti istituzionali; dall'altro a riportare nell'alveo dei confini dello Stato italiano la popolazione: sforzi che sarebbero stati ulteriormente sostenuti attraverso le politiche dei fasci italiani all'estero. Particolarmente interessante ricordare che i fasci italiani in Francia, i più numerosi nel mondo, a partire dal 1928, che spingevano gli italiani a tornare in patria per fare in modo che i loro figli non ottenessero automaticamente la cittadinanza francese<sup>59</sup>.

---

comunità ebraiche definendo al tempo stesso la quasi obbligatorietà di iscrizione alla comunità per gli ebrei italiani. La riflessione su questo tema, che non si può riprendere questa sede, ha tuttavia rappresentato un momento importante per discutere tanto sulla fascistizzazione del mondo ebraico che sulle radici culturali e giuridiche delle leggi razziste del 1938, cfr. su questo M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 68-76; Alberto Cavaglion, *il senso dell'arca. Ebrei senza saperlo: nuove riflessioni*, Ancora del Mediterraneo, Napoli 2006, pp.149-154. Per una riflessione sulle implicazioni del concordato, e del codice civile del 1931, sulle minoranze si veda anche il volume di Ugo Della Seta, *La legge fondamentale sui culti ammessi (valutazione etica)*, Guanda, Modena 1937.

<sup>57</sup> R. Pergher, *Mussolini's nation-empire*, cit., pp. 96-116, 137-152.

<sup>58</sup> Matteo Pretelli, *Il fascismo e gli italiani all'estero*, Clueb, Bologna, 2010, pp. 28-33 Guido Tintori, *Cittadinanza e politiche di emigrazione in Italia liberale e fascista*, in Giovanna Zincone, *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 97-101.

<sup>59</sup> M. Pretelli, *Il fascismo e gli italiani*, cit., pp. 35. Dagli studi di Pretelli risulta che a partire dal 1929 furono 4628 le donne che fecero questa scelta. Questa preoccupazione a riguardo della Francia in modo particolare era già emersa

## Un osservatore d'eccezione: Salvemini e le minoranze

Parlando nel 1934 ad una conferenza sulle minoranze organizzata a Chicago dalla Women's International League for Freedom and Peace, lo storico antifascista Gaetano Salvemini, ormai in esilio da diversi anni, illustrava l'evoluzione delle politiche del regime nei confronti delle minoranze a partire dal 1922<sup>60</sup>. Salvemini insisteva fortemente sulle discontinuità tra i modi in cui la classe dirigente liberale aveva affrontato la questione all'indomani della guerra e le politiche del regime fascista. Egli sottolineava il disprezzo espresso da Mussolini e dalle gerarchie fasciste per le dichiarazioni della classe dirigente liberale sul rispetto dei diritti delle minoranze ed evidenziava inoltre come il regime avesse messo in atto diversi tipi di intervento nei confronti delle minoranze. In alcuni casi, le politiche fasciste prendevano di mira tutte le minoranze nazionali; in altri queste stesse minoranze erano oggetto di misure specifiche, con lo scopo di rendere meno evidenti il quadro più ampio delle misure di italianizzazione da realizzare.

Il quadro presentato da Salvemini – ampiamente sottovalutato dalla storiografia – risulta rivelatore, seppure il lucido ragionamento svolto dallo storico in questa conferenza rimanesse un unicum nei decenni successivi. La scelta di riflettere contemporaneamente sulle diverse politiche fasciste nei confronti delle minoranze come parte di un unico disegno, e non considerando esclusivamente le relazioni tra lo Stato e ciascun specifico gruppo, dava infatti un quadro molto più complesso di quest'attività del regime e consentiva allo studioso in esilio di avanzare ipotesi sugli sviluppi politici successivi.

Lo storico, infatti, ipotizzava in questa conferenza che queste politiche avrebbero potuto prendere di mira anche gli ebrei italiani. Egli portava infatti ad esempio l'episodio avvenuto nel 1934, quando due giovani antifascisti – uno di loro era Mario Levi, figlio dello scienziato Giuseppe Levi e fratello di Natalia Ginzburg - erano stati arrestati al confine nord occidentale del paese e la stampa fascista aveva ampiamente enfatizzato le loro origini come a sottolineare un legame specifico tra ebraismo e antifascismo. L'episodio, agli occhi di Salvemini, non era che un *ballon d'essai* per verificare come l'opinione pubblica avrebbe reagito e per minare la fiducia degli ebrei italiani e la

---

nel corso degli anni '10, in particolare ad opera di Nissim Samama, avvocato alla corte d'appello a Parigi, cfr. Tintori, *Cittadinanza e politiche di emigrazione in Italia liberale*, cit., pp. 83-84.

<sup>60</sup> Gaetano Salvemini, *Racial minorities under fascism in Italy*, Chicago, WILPF, 1934. Una diversa versione di questo testo è stata pubblicata all'inizio degli cinquanta in un'appendice, intitolata *Le minoranze nazionali sotto il regime fascista*, in Gaetano Salvemini, *Mussolini diplomatico*, Laterza, Bari 1952, pp. 432-499. Il testo è stato utilizzato pochissimo nella riflessione sul rapporto tra fascismo e minoranze, malgrado sia molto significativo, e fosse citato già in Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993 [ed. or. 1961], p. 147.

loro certezza che il regime non avrebbe adottato misure specifiche nei loro confronti<sup>61</sup>. In questo modo, il regime cercava di spingere gli ebrei italiani a esplicitare in maniera ancora più forte la loro lealtà nei confronti del regime, cosa che era avvenuta puntualmente, dal momento che pochi mesi dopo quest'episodio era stato fondato un giornale ebraico filo fascista, "La nostra bandiera". Salvemini proseguiva poi il suo ragionamento evidenziando come senz'altro questo tipo di minaccia esercitata sotto traccia dal regime non avrebbe impedito agli ebrei antifascisti di farsi coinvolgere in nuove azioni contro il fascismo<sup>62</sup>.

Il quadro proposto da Salvemini, come sappiamo, si rivelò acuto e straordinariamente capace di prevedere sviluppi successivi. Ciò nonostante colpisce che Salvemini in questa circostanza non abbia in alcun modo fatto riferimento all'affinità e per certi versi anche al parallelismo delle misure che prendevano di mira gli antifascisti (cioè i nemici del fascismo in genere, non solo quelli ebrei) e le minoranze nazionali, in particolare in riferimento alla legge che permetteva di privare entrambi della cittadinanza. Tuttavia, il rapporto stretto tra italianità e fascismo costruito dal regime fin dalle origini, in qualche modo implicava, quasi naturalmente, il considerare gli antifascisti alla stregua di non italiani (e anche i non italiani come antifascisti, a dire il vero). Le ricadute anche legali di questa idea erano apparse chiare nel 1926, quando il regime aveva realizzato una legge che privava della cittadinanza quei fuoriusciti che avessero "aiutato o commesso atti che potevano turbare l'ordine nel regno o danneggiare il buon nome o il prestigio del paese".

### **Cittadinanza, italianità e fascismo negli anni Trenta**

Nel 1933, poco prima dell'intervento di Salvemini sulle minoranze, l'Italia fascista intraprese la strada di una "legge organica per l'Eritrea e la Somalia" con l'obiettivo di superare le aporie della precedente legislazione e definire meglio i termini entro cui il tema della cittadinanza, della sudditanza e ancor più dei figli di coppie di italiani e popolazioni locali era stato definito fino a quel momento. Questa legge non cambiava la definizione del ruolo di suddito, e utilizzava per definire questo status, come in precedenza, un insieme di norme legate in parte allo *ius soli*, in parte allo *ius*

---

<sup>61</sup> Quest'episodio è letto in una prospettiva diversa in un recente lavoro di Marie Anne Matard-Bonucci che lo considera un'eccezione in un quadro in cui, fino al 1938 non c'era "nessuna differenza di diritti in materia di diritti civili e politici tra ebrei e non ebrei" ed enfatizza il legame tra leggi antisemite e svolta totalitaria nei secondi anni trenta, si veda per questo M.A. Matard-Bonucci, *Totalitarisme fasciste*, CNRS Editions, Paris 2018, in particolare pp. 178-181. A me sembra invece che il percorso attraverso il tema della cittadinanza e il rapporto con le minoranze qui costruito dimostri l'esistenza di una prospettiva coerente di lungo periodo nel fascismo, che l'avvento del nazismo, la fascistizzazione dell'Europa e la campagna d'Etiopia contribuirono senz'altro a radicalizzare. Sull'episodio sopra descritto si veda R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 144-148.

<sup>62</sup> Su "La nostra bandiera" cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, cit., pp. 153-158.



*sanguinis* e in parte al merito, e confermava che il figlio di un cittadino italiano potesse essere riconosciuto dal padre, e conseguentemente divenire cittadino italiano o potesse chiedere di divenire tale al compimento della maggiore età, con l'approvazione di un giudice che doveva appurare che il richiedente fosse "degno per educazione, tenore di vita, ecc., di essere cittadino italiano"<sup>63</sup>.

La legge significativamente introduceva anche una "prova della razza" che permetteva di attribuire automaticamente la cittadinanza a un bambino nato in colonia da genitori italiani (o comunque somaticamente non coloniali) e non riconosciuto come tale e introducendo in questo modo, come sottolineato recentemente da Olindo De Napoli, un "concetto giuridico di razza" che collegava quindi strettamente l'aspetto "razziale" alla cittadinanza. Questa legge statuiva perciò una ulteriore divaricazione del diritto di cittadinanza in Italia, che seguiva percorsi diversi di attribuzione a figli di genitori ignoti a seconda che ci si trovasse in Italia o in colonia; ma al tempo stesso ampliava la possibilità di riconoscimento dei figli di padre italiano, secondo direzioni già utilizzate in colonia sul piano amministrativo ma finora non riconosciute dalla legge<sup>64</sup>. La legge del 1933, inoltre, tornava a negare la possibilità che una cittadina italiana sposata ad un suddito potesse mantenere la cittadinanza<sup>65</sup>.

Questo decreto non era tuttavia l'unico intervento che toccasse i termini dello status di cittadinanza coloniale in quegli anni, prima ancora delle radicali trasformazioni introdotte in seguito alla proclamazione dell'impero. La legge n. 31 del 1934 definiva infatti un percorso facilitato per ottenere una cittadinanza italiana speciale per i sudditi musulmani libici e la possibilità di pieno accesso alla cittadinanza per i cittadini egei, per decreto regio o prestando servizio militare<sup>66</sup>. Due anni dopo, in seguito alla campagna etiopica, l'Italia fascista promulgava inoltre la "legge organica per l'Impero", che sarebbe entrata in vigore nel giugno 1936, che definiva chi fossero i sudditi e i cittadini nell'Africa orientale italiana, confermando l'impossibilità del mantenimento della cittadinanza per donne sposate con un suddito e non permettendo alcuna possibilità di riconoscimento come cittadino al bambino figlio di ignoti che non apparisse figlio di due genitori bianchi<sup>67</sup>.

La svolta razzista sarebbe però giunta con il R.d.l. del 19 aprile 1937, n. 880, che definiva le "Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi", e che, in un'ottica esplicitamente razzista, proibiva l'unione tra italiani e sudditi coloniali, rendendo questo reato punibile con la

---

<sup>63</sup> O. De Napoli, *La prova della razza*, cit., p. 7

<sup>64</sup> De Donno enfatizza anche lui l'intento assimilazionista della legge del 1933, F. De Donno, *La razza ariomediterranea*, cit., pp. 404; O. De Napoli, *La prova della razza*, cit., pp. 12-18.

<sup>65</sup> Su questo si veda De Napoli, *La prova della razza*, cit., pp. 56-63.

<sup>66</sup> De Napoli, *La prova della razza*, cit., pp. 23-24.

<sup>67</sup> De Napoli, *La prova della razza*, cit., 56-66; Martone, *Diritto d'oltremare*, cit, p. 16.

reclusione<sup>68</sup>. A questa norma ne sarebbero seguite altre, tra le quali, nel giugno 1939, le “Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana”, che punivano qualsiasi trasgressore delle pratiche definite come morali e legali per l’uomo nuovo fascista. Queste norme introducevano l’irrigidimento delle pene per i reati commessi “in presenza” o “in concorso” con i sudditi coloniali, ma anche “l’atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, comunque, in odio alla razza italiana”. In questo modo, il legame tra il tema dell’onore, che era stato centrale anche nel definire la privazione della cittadinanza dei fuoriusciti, e della cittadinanza veniva riportato al centro del discorso fascista, con un possibile slittamento – nella locuzione “in odio” - tra il tema della cittadinanza e quello della razza<sup>69</sup>. Contestualmente, l’ossessione per quello che veniva chiamato “meticciato”, e cioè l’ampliamento della popolazione “mista”, andava diffondendosi ulteriormente e si evolvevano anche le misure legislative dedicate a questo argomento<sup>70</sup>.

Poco dopo, com’è noto, a seguito di una campagna di stampa antisemita, sempre più significativa nella seconda metà degli anni Trenta, e in particolare a partire dal 1937, tra l’estate e l’autunno del 1938 la dittatura fascista aveva avviato la legislazione antiebraica, facendola precedere, il 15 luglio 1938, dalla pubblicazione del “Manifesto degli scienziati razzisti”, ripubblicato poi nel primo numero del giornale razzista di regime “La difesa della razza”. Sul rapporto tra il razzismo coloniale e quello antisemita la storiografia ha dibattuto a partire da posizioni diverse, oggi sembra tuttavia difficile negare importanti linee di continuità tra le due legislazioni. Al tempo stesso, negli ultimi anni con forza è stata dimostrata l’autonomia (più o meno relativa, a seconda delle interpretazioni) rispetto alla Germania nazista dell’elaborazione fascista antisemita: un aspetto che mi pare anche la conferenza del 1934 di Salvemini contribuisca a suffragare, anche se non si può negare che l’ascesa al potere di Hitler nel 1933 abbia costituito una svolta nelle pratiche e nel discorso antisemita in tutta Europa<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> L. Martone, *Diritto d’oltremare*, 2008, cit., pp. 55-70; Gianluca Gabrielli, *La persecuzione delle «unioni miste» (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, in “Studi piacentini”, n. 20, 1997, pp. 83-140; N. Labanca, *Il razzismo istituzionale coloniale*, cit., pp. 194-218.

<sup>69</sup> Si veda Giulia Barrera, *Mussolini’s colonial race laws and state-settler relation in Africa Orientale Italiana (1935-1941)*, in “Journal of Modern Italian Studies”, 8, 3, 2003, cit. pp. 431-433.

<sup>70</sup> Sull’evoluzione della considerazione di questa questione, cfr. Gianluca Gabrielli, *Un aspetto della politica razzista nell’impero: il “problema dei meticci”*, in “Passato e presente”, n. 47, 1997, pp. 77-105. La letteratura su questo tema è ormai piuttosto ampia, si veda per esempio anche Giulia Barrera, *Sex, citizenship and the State*, in Perry Willson (a cura di), *Gender, family and sexuality: the public sphere in Italy 1860-1945*, London, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 157-172.

<sup>71</sup> Sul legame tra la legislazione coloniale e quella antisemita si vedano tra i contributi principali Alberto Burgio, a cura di, *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945*, Il Mulino, Bologna 1999, M. Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia fascista*, cit., in particolare pp. 108-109 e più recentemente Michael A. Livingstone, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini’s race laws, 1938-1943*, Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 67-68. Per una riflessione sull’influenza di altri modelli in Europa e nel mondo sulle leggi italiane cfr. *Ibid.*, pp. 69-74 e 234-237, che significativamente sottolinea come il modello italiano fosse per certi versi più vicino a quello americano o sudafricano, anche se mi sembra che su questo ulteriori ricerche saranno necessarie. Sarfatti invece riflette sulle diverse legislazioni

Le leggi antisemite e razziste di questi anni prendevano di mira la popolazione coloniale, quella ebrea, ma anche le relazioni degli italiani con i sudditi coloniali e con la popolazione ebraica italiana, andando a ridefinire ulteriormente un disegno culturale e politico specificamente razzista del regime, e chiarendo definitivamente come l'italianità fascista avesse al tempo stesso una natura politica, culturale e ora diremmo biologica. Il R.d.l. 1728 del 17 novembre 1938 era inoltre significativo – e drammatico per la popolazione ebraica italiana i cui diritti civili andava a compromettere in maniera irrimediabile - oltre che per quanto statuiva, anche perché indicava la strada per ulteriori evoluzioni del rapporto tra cittadinanza, italianità e razzismo. Michele Sarfatti in particolare ha a più riprese sottolineato come questo provvedimento prefigurava già la possibilità di un'ulteriore evoluzione. La privazione della cittadinanza italiana agli ebrei dichiarati “stranieri” e “nemici” si sarebbe realizzata pienamente con l'istituzione della Repubblica sociale italiana. Ma questa frattura tra diritti e appartenenza nazionale era già messa in evidenza dalla logica della divaricazione dei diritti tra ebrei e il resto della comunità nazionale e dalla evidente volontà del regime di concedere ampie possibilità di emigrazione alla popolazione ebraica italiana, anche evitando di segnalare la loro origine ebrea, malgrado di questa possibilità erano privati tutti gli altri cittadini<sup>72</sup>.

I Provvedimenti sulla razza mostravano però ulteriori possibilità di radicalizzazione, anche a prescindere da quella sviluppatasi poi durante il conflitto mondiale. In particolare, l'attenzione è stata naturalmente posta soprattutto sull'impatto di queste leggi in primis sugli ebrei italiani, piuttosto che sulle implicazioni che quest'idea di italianità avrebbe avuto sulla maggioranza del paese e su tutti coloro che, per una ragione o per un'altra, potevano essere considerati minoranza “altra”. Non molta attenzione è stata finora rivolta ai figli di unioni miste tra cittadini italiani e ebrei italiani oggetto di politiche razziste<sup>73</sup>. Ancora meno attenzione è stata dedicata, come abbiamo visto, al fatto che la prima sezione del decreto 1728 non mirava a colpire persone di origine ebrea, ma era dedicata a regolare i matrimoni dei cittadini italiani con stranieri. In questa sezione il regime sanciva infatti che il matrimonio di italiani con non italiani dovesse essere sottoposto all'autorizzazione del Ministero dell'Interno, e anzi della divisione della razza. In questo modo il 1938 rappresentava uno spartiacque significativo, sia pure apparentemente non discriminatorio, anche nei confronti di quegli italiani o quelle italiane che stessero per intraprendere un percorso coniugale o un progetto familiare con

---

antiebraiche in Europa in quegli anni, e sulle reazioni della Chiesa Cattolica in *Legislazioni antiebraiche nell'Europa degli anni Trenta e Chiesa Cattolica*, in C. Brice, G. Miccoli, a cura di, *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX-XX siècle)*, École Française de Rome, Roma 2002, pp. 259-273.

<sup>72</sup> Su questo si veda M. Sarfatti, *La legislazione antiebraica 1938-1943*, in M. Flores, S. Levis Sullam, M.A. Matard, E. Traverso, *Storia della Shoà in Italia. I*, cit., pp. 283-302.

<sup>73</sup> Maggiore attenzione, anche se insufficiente, è stata dedicata ai figli di cittadini italiani e donne dei territori colonizzati dall'Italia, cfr. per esempio B. Sorgoni, *Parole e corpi*, cit.; Giulia Barrera, *Patrilinearity, Race, and Identity: the upbringing of italo-eritreans during italian colonialism*, in Mia Fuller, Ruth Ben Ghiat (a cura di), *Italian Colonialism*, London, Palgrave Macmillan, 2005.

uomini e donne non italiani. Tanto più significativo in quanto, per esempio, il primo decreto alla “Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco” promulgato nel settembre 1935, che impediva il matrimonio (e i rapporti sessuali) tra tedeschi e stranieri, era stato tuttavia circoscritto in una nota di una decina di giorni dopo, rispetto al decreto esecutivo del novembre, per delineare solo il divieto di sposare “zingari, negri e i loro bastardi”<sup>74</sup>. In Italia non c’era nessun divieto, ma lo sguardo era rivolto comunque a qualsiasi relazione coniugale con stranieri.

L’esempio riportato all’inizio di queste riflessioni permette di ipotizzare - ma sono ipotesi che andranno ulteriormente verificate - che l’impatto del decreto fosse tale da restringere ulteriormente i confini della cittadinanza, da quelli prescritti dalla lettera del decreto. A prescindere dal caso di Stella C. citato in apertura, che per certi versi può essere considerato limite (anche se questa non è l’unica richiesta di autorizzazione non dovuta dalla legge, tra quelle conservate all’Archivio centrale dello stato), l’applicazione di questa parte del decreto permetteva di evidenziare alcuni altri elementi. Innanzitutto esso riproponeva la questione dello standard di comportamenti anche privati richiesti ai pubblici ufficiali (diversi rispetto a quelli richiesti ai comuni cittadini), che in qualche modo riprendeva alcuni aspetti di più lungo periodo della legislazione italiana, e in particolare nella legislazione coloniale, durante la guerra mondiale e negli anni Trenta, innestandola specificamente ed esplicitamente nella legislazione razzista. Inoltre, esso arrivava a definire anche i termini entro i quali il rapporto matrimoniale tra italiani e stranieri poteva essere legittimo: questi termini includevano, parafrasando le richieste di informazione sui cittadini che avanzavano queste richieste, la buona condotta in ambito politico, civile e sociale e religioso cioè l’allineamento politico rispetto al modello di italianità e di cittadinanza promosso dal regime. Particolarmente interessante sembra inoltre che questo punto della legislazione razzista dedicato ai non ebrei - per di più collocato in testa ai provvedimenti razzisti - si incentrasse attorno ad un tema che toccava il nesso pubblico-privato per eccellenza, il matrimonio, costituendo un significativo trait d’union tra le leggi razziste coloniali e quelle antisemite e ampliando la sfera di condizionamento del progetto totalitario del fascismo<sup>75</sup>. Questo decreto, inoltre, per il contesto nel quale si colloca, sembra prefigurare un futuro in cui i cittadini italiani sposati con stranieri avrebbero potuto essere marginalizzati, tacciati di irresponsabilità nei confronti della “razza” e privati, assieme ai loro figli, dei loro diritti di cittadinanza, diritti di cui per altro da lungo tempo (e per lungo tempo) erano - e sarebbero - state private comunque le donne che sceglievano di sposare un non italiano.

---

<sup>74</sup> Cfr. Ernesto de Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 91-93 e Saul Friedlander, *La Germania nazista e gli ebrei (1933-1938)*, Garzanti, Milano 1988 [1997], pp. 160-161.

<sup>75</sup> Su questo rimando a Nicola Labanca, uno dei pochi storici ad aver colto l’importanza significativa di questo primo comma della legge in N. Labanca, *Il razzismo istituzionale coloniale: genesi e relazioni con l’antisemitismo fascista*, cit., pp. 194-218.

Da una prima analisi della documentazione conservata all'Archivio centrale dello Stato relativa ai matrimoni misti, conservata significativamente insieme alle domande di "discriminazione" degli ebrei, risulta innanzitutto che quest'autorizzazione richiesta al Ministero dell'Interno non fosse affatto formale. Al contrario, essa incideva in maniera rilevante sulle vite dei richiedenti anche solo attraverso i tempi d'attesa che imponeva – e che spesso erano resi più pesanti a causa dell'evolvere di gravidanze delle promesse spose o per la partenza al fronte dei futuri mariti –; ma si dava anche l'eventualità che questi matrimoni non fossero autorizzati<sup>76</sup>. Nei casi finora analizzati, la mancata autorizzazione ai matrimoni da parte dei funzionari del Ministero dell'Interno era dovuta, alternativamente, a cattiva condotta morale o politica dei richiedenti, o al fatto che uno di essi ricadesse in una delle categorie per le quali era proibito il matrimonio (anche se si registrano eccezioni nel caso di raccomandazioni di alto livello)<sup>77</sup>.

Il primo comma dei "Provvedimenti sulla razza" segnala quindi un'attenzione più acuta che mai al tema dell'italianità da una prospettiva razzista, un'attenzione che non interveniva, in questo primo momento, sulla possibilità di sposare uno straniero o una straniera, ma che autorizzava questa scelta solo in presenza di profili politici, etnici, religiosi e morali considerati nella norma e accettabili dal regime. Si trattava di una misura molto meno discriminatoria di quelle previste nei confronti degli ebrei italiani, ma non per questo meno significativa. In questo modo, i "Provvedimenti sulla razza" si configuravano anche come uno degli ulteriori dispositivi attraverso cui lo Stato totalitario procedeva ad un controllo tentacolare su una parte crescente dei suoi cittadini, ebrei e non ebrei, e sui loro possibili coniugi, oltre che sulle loro famiglie. Proprio per questa ragione, alcuni fascicoli sembrano anche essere rivelatori, malgrado il campione di italiani qui presente sia piccolo e con alcune specificità, ma comunque meno omogeneo culturalmente e per questo forse meno consapevole e più casuale nella sua definizione come gruppo, del livello di interiorizzazione e di assuefazione – sia da parte della burocrazia preposta a queste procedure che da parte dei postulanti - del discorso attraverso il quale e in ragione del quale questi ordinamenti venivano costruiti.

## Conclusioni

---

<sup>76</sup> ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza 1938-1944, Divisione razza 1938-44. I fascicoli di questo fondo sono mischiati con le richieste di discriminazione e benemerienze e risultano essere 476, 50 i casi non autorizzati.

<sup>77</sup> Cfr. a titolo di esempio su queste tipologie di casi MIS 32038 (non autorizzato per l'antifascismo del contraente), MIS 32019 (autorizzato dopo diversi dinieghi dovuti dall'impiego militare del contraente, grazie a stato interessante della promessa sposa e a supplica rivolta a donna Rachele Mussolini, ACS, MI 1814-1986, Direzione generale demografia e razza 1938-44, divisione razza 1938-44, fascicoli personali, b. 401.); MIS 34978 (non autorizzato a causa del fatto che possibile contraente "è dedito ai furti, all'ozio ed al vagabondaggio e non ha mai dimostrato alcun ravvedimento", cfr. la prefettura del Carnaro al Ministero dell'Interno, 25 gennaio 1943). ACS, Ministero dell'Interno, 1814-1986, Direzione generale demografia e razza 1938-44, divisione razza 1938-44, fascicoli personali, b. 104.

Considerare nella sua articolazione e complessità il quadro delle misure realizzate dal fascismo nei confronti delle minoranze e dei sudditi coloniali e la sua attitudine contro qualsiasi forma di difformità politica, culturale, linguistica o etnica sembra offrire nuove prospettive di ricerca - e forse persino nuove possibilità interpretative – specie se vi si riflette in relazione alla legislazione sulla cittadinanza e all'idea di italianità portata avanti attraverso queste diverse misure legali.

In questo contesto è interessante registrare che, malgrado il regime fascista si volesse rivoluzionario nella creazione di un nuovo Stato e di un nuovo tipo di italianità, non solo non ridefinì completamente il quadro costituzionale del paese, non abrogando lo Statuto albertino, ma modificandolo nel tempo e in maniera ambigua; ma non abrogò neppure la legge di cittadinanza promulgata nel 1912 che definiva chi potesse essere considerato cittadino dello Stato italiano. Tuttavia, malgrado questa apparente stabilità delle leggi fondamentali, abbiamo visto come alcuni cambiamenti sostanziali furono introdotti nella definizione dei diritti di gruppi di cittadini e della loro appartenenza allo Stato, attraverso leggi ordinarie che modificavano anche notevolmente la lettera e il senso dei testi precedenti.

Anche se non è possibile affermare alcuna continuità necessaria tra le diverse politiche del regime in materia di discriminazione e cittadinanza, le misure nei confronti delle minoranze, e delle minoranze nazionali in particolare, evidenziano quanto rilevante fosse, fin dalle origini del fascismo, la volontà di ridefinire chi dovesse essere considerato italiano e come progressivamente il legame tra conformità ad un certo idealtipo di italianità e titolarità di specifici diritti apparisse rafforzato, pur in un contesto complessivo di limitazione dei diritti civili e di abolizione dei diritti politici degli italiani. Questo permette, sia pur in maniera non lineare e contraddittoria, di tracciare legami forti tra l'idea di cittadinanza che si andava affermando nel regime e le discriminazioni attuate nei confronti di specifici gruppi. Inoltre, diversamente da quanto molti hanno affermato nel tempo e in linea invece con i più recenti approcci relativi alle origini dell'antisemitismo e del razzismo fascista, l'analisi delle politiche di cittadinanza e nei confronti delle minoranze mostra quanto l'evoluzione antisemita del regime fosse già un'opzione non solo possibile, ma largamente plausibile.

Le leggi razziste del 1937 e 1938 segnano quindi uno snodo definitivo nella storia del regime, in una netta discontinuità con il passato che pure non può tacere alcuni significativi elementi di continuità, e, al tempo stesso, sembra evidente che in esse fosse già inscritta una probabile ulteriore evoluzione del regime, volta a restringere sempre più il campo di chi potesse essere considerato italiano. Da una parte, infatti, queste leggi promulgate per privare i cittadini italiani di origine, cultura o appartenenza ebraica di molti diritti di cui erano stati titolari nell'Italia liberale e in una fase della storia dell'Italia fascista, come Michele Sarfatti evidenzia, costituivano un primo passo nella

direzione di una futura privazione della cittadinanza italiana agli ebrei. E se il legame tra cittadinanza e diritti può apparire comunque debole in uno stato totalitario, come anche per certi versi, sia pur in modo molto diverso, lo era stato anche nell'Italia liberale, prima della definitiva adesione ad un modello di cittadinanza che garantiva effettiva corrispondenza tra appartenenza e titolarità di diritti, tuttavia è significativo che le norme discriminatorie nei confronti delle minoranze più volte andassero a modificare il quadro della legge di cittadinanza, o mettessero in moto meccanismi, come nel caso delle leggi antiebraiche, che sarebbero andate in quella direzione.

Il testo di queste leggi apre, dall'altra parte, uno squarcio sulla possibilità che il numero e la tipologia di coloro che non sarebbero stati considerati sufficientemente fedeli alla patria, e quindi indegni di essere cittadini, anche in ragione di loro scelte private, avrebbe potuto aumentare. Il controllo sugli italiani che decidevano di unirsi ad una straniera (compreso quello nei confronti delle italiane che decidevano di unirsi ad uno straniero, che comunque, già secondo la legge del 1912 avrebbero perso la cittadinanza) può essere visto, infatti, come una misura rivolta contro coloro che, più o meno consapevolmente, stavano minacciando l'ipotetica omogeneità dell'Italia: di sangue e di stirpe. Seppure questa ipotesi apra prospettive di ricerca che andranno ulteriormente esplorate, essa si iscriverebbe dentro la svolta razzista che l'Italia fascista aveva imboccato con le leggi razziste degli anni Trenta.

La cancellazione di queste leggi avviata con il Regio decreto del 20 gennaio 1944, e la successiva redazione della Costituzione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'articolo 3, ha permesso di derubricare come irrilevanti e comunque limitate le implicazioni di queste leggi nella traiettoria più lunga della storia d'Italia e della concezione dell'italianità, senza però mettere minimamente in discussione la legislazione liberale e alcuni dei presupposti discriminatori di quella legislazione e senza riflettere sulla misura del consenso e dell'introduzione di un'idea discriminatoria e razzista di chi fosse meritevole di essere italiano elaborata durante il regime.